



TRIBUNALE DI UDINE

*** ***** ***

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del magistrato designato dott. Roberto Pecile, in funzione di giudice dell'esecuzione;

vista l'istanza con cui il difensore di W.

chiede che il Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna del Tribunale di Udine n.1642/2010 pronunciata dal Tribunale di Udine in data 15 dicembre 2010, irrevocabile in data 14 febbraio 2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art.665 c.p.p.;

fissata udienza camerale per la trattazione del procedimento, cui partecipavano le parti prendendo le conclusioni di cui al separato verbale di udienza;

a scioglimento della riserva si osserva quanto segue.

L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art.10 bis D.L.vo 74/00 "*perchè quale legale rappresentante della società "A srl", con sede legale in Udine, non provvedeva ai versamenti delle somme trattenute dai dipendenti a titolo di ritenute per un ammontare pari ad € 61.922 relative all'anno di imposta 2005, entro i termini previsti per la presentazione della relativa dichiarazione*".

Come sopra evidenziato, il Tribunale di Udine aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto e per l'effetto l'aveva condannato alle pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Fatta questa premessa, si deve evidenziare che, come noto, recentemente è entrato in vigore il D.L.vo 158/2015 avente ad oggetto la "*revisione del sistema sanzionatorio (tributario) in attuazione dell'art.8 comma 1 della legge 23/2014*"; l'art.7 della legge citata ha elevato la soglia di punibilità della fattispecie da € 50.000,00 ad € 150.000,00.

Tenuto conto che l'omesso versamento oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento definito con la citata sentenza irrevocabile è inferiore alla nuova soglia introdotta dal D.L.vo 158/15, appare necessario, al fine di prendere

posizione sulla istanza della difesa, verificare se la modifica normativa abbia comportato una abrogazione parziale della fattispecie incriminatrice, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art.2, comma 2, c.p.

Va detto che, allo stato, non risulta che la Suprema Corte abbia preso specifica posizione sul punto, ovvero sulla applicabilità del principio di cui all'art.2, comma 2, c.p. alle sentenze di condanna (irrevocabili) per omessi versamenti inferiori alle nuove soglie di punibilità.

La Suprema Corte, tuttavia, con molteplici decisioni emesse nel corso di procedimenti pendenti, ha evidenziato alcuni principi che appaiono rilevanti per la soluzione del caso in esame; in primo luogo la Corte, dopo avere precisato che la modifica legislativa trova applicazione per i procedimenti in corso invocando l'art.2 del codice penale (Sez.III, n.1626/2016), ha precisato che la nuova norma ha comportato una *abolitio criminis* parziale (Sez.III n.1873/2016). Ancora, la Cassazione, con recenti sentenze (Sez.III, n.3098/16; Sez.III n.1626/2016), ha ribadito che la soglia di punibilità rientra tra gli elementi costitutivi del reato, come del resto già sostenuto dalle Sezioni Unite con decisione del 28 marzo 2013, n.37424; per poi concludere che la formula assolutoria da utilizzare in caso di mancata integrazione della soglia di punibilità (*"vuoi perchè essendo stato contestato un fatto integrante la soglia, lo stesso è invece risultato, a seguito di accertamento processuale, sotto soglia oppure vuoi perchè la soglia di punibilità è stata elevata a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione che la prevede o ancora vuoi perchè tale elevazione sia da attribuire allo ius superveniens"*), così la citata Cass.3098/16) è *"il fatto non sussiste"* e non *"il fatto non è previsto dalla legge come reato"* (richiamando sul punto l'arresto delle Sezioni Unite del 25/5/2011 n.37954).

Alla luce di tali principi, si deve ritenere che la recente modifica legislativa, intervenuta su uno degli elementi costitutivi del reato - la soglia di punibilità - abbia ristretto la portata applicativa dell'art.10 bis D.L.vo cit. a soltanto taluni dei fatti ad esso precedentemente riconducibili, con la conseguenza che, come evidenziato dalla Suprema Corte, la nuova norma ha comportato la sostanziale abrogazione della fattispecie nella parte riferita a fatti che non comportano il superamento delle nuove soglie.

Con riferimento a tali fatti, penalmente non più rilevanti, non vi è alcuna continuità normativa ma una *abolitio criminis* che consente di ritenere applicabile, nel caso di sentenza di condanna irrevocabile, la disposizione di cui all'art.2, comma 2, c.p. in base al quale *"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"*.

In linea con quanto già stabilito da questo Tribunale (ordinanza del 20 gennaio 2016, dott.M.Qualizza), la sentenza pronunciata nei confronti dell'interessato dovrà pertanto essere revocata ai sensi dell'art.673 comma 1 c.p.p., dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (le considerazioni della Corte sulla formula assolutoria si riferiscono, evidentemente, ai procedimenti in corso essendo invece, per i procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

doverosa la formula “*il fatto non è previsto dalla legge come reato*” imposta dall’art.673 c.p.p., non potendo la sentenza essere revocata se non in caso di abrogazione (o dichiarazione di illegittimità costituzionale) della norma incriminatrice);

P.Q.M.

Visti gli art.2 c.p., 673 c.p.p., art.193 disp.att.c.p.p., art.5 DPR 313/2002

REVOCA

la sentenza del Tribunale di Udine n.1642/2010 pronunciata nei confronti di W dal Tribunale di Udine in data 15.12.2010, irrevocabile in data 14.2.2012 perchè il fatto non è previsto come reato, ordinando la cessazione della eventuale esecuzione e di tutti gli effetti penali della condanna

DISPONE

che la Cancelleria provveda ad annotare il presente provvedimento, quando irrevocabile, sull’originale della sentenza sopra citata


DISPONE

che nel casellario giudiziale relativo all’interessato sia eliminata l’iscrizione relativa alla citata sentenza.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Udine, 1 febbraio 2016

Il Giudice
dott. Roberto Pezile



Depositato in Cancelleria
Udine, 1 FEB 2016
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Luisa Bortolotto